



Area delle Politiche per lo Sviluppo

Nota di aggiornamento sulla riforma fiscale

Premessa

La riforma fiscale promossa dal Governo e delineata dalla Legge Delega n. 111/2023 doveva configurarsi come una delle più ampie operazioni di riscrittura dell'impianto tributario italiano degli ultimi decenni. Tuttavia, l'impostazione politica che ne ha guidato l'attuazione solleva forti riserve sotto il profilo dell'equità, della progressività e della capacità redistributiva del sistema fiscale.

L'obiettivo centrale, perseguito nei numerosi decreti attuativi, è stato la riduzione del carico fiscale, in particolare su imprese, lavoratori autonomi e soggetti ad alta affidabilità fiscale. Ciò si è tradotto in:

- *taglio temporaneo degli scaglioni IRPEF, reso strutturale solamente dalla Legge di Bilancio 2025,*
- *incentivi alle imprese (nuove deduzioni, riduzione IRES),*
- *ampliamento delle misure di adempimento collaborativo e concordato preventivo biennale.*

Tuttavia, queste misure hanno prodotto benefici molto contenuti per i redditi medio-bassi, lasciando scoperti i pensionati e penalizzando, in alcuni casi, chi non può accedere ai regimi agevolati. Gli strumenti redistributivi sono rimasti marginali, se non assenti, mentre le detrazioni e le agevolazioni fiscali (tax expenditures) sono state tagliate solo selettivamente, senza una vera riforma strutturale.

Il percorso imboccato – riduzione progressiva degli scaglioni IRPEF, tassazione agevolata per alcune voci di reddito, e trattamenti forfettari per alcune categorie – lascia intravedere l'obiettivo di una flat tax di fatto, che contraddice apertamente il principio costituzionale della capacità contributiva e della progressività del sistema tributario (art. 53 della Costituzione).

La volontà di non aumentare le imposte a nessuno si è tradotta in un impianto bloccato e regressivo che sottrae progressività senza avere il coraggio politico di introdurre nuove imposte patrimoniali o rafforzare la fiscalità locale su base progressiva.

La riforma ha chiaramente favorito il mondo imprenditoriale:

- *con incentivi alle assunzioni,*
- *deduzioni premianti,*
- *riduzioni d'imposta per chi rientra in Italia.*

Ma questa spinta è legata alla leva fiscale, non a una strategia industriale o a investimenti strutturali. Il modello promosso sembra quello di un Paese attrattivo perché "low tax", non perché innovativo, solido o giusto.

Una critica politica centrale riguarda la filosofia della delega: premiare la compliance fiscale attraverso l'auto-dichiarazione, la fiducia e i regimi agevolati (come il concordato biennale). Ma in un contesto dove l'evasione rimane altissima (specie tra autonomi e imprese), il rischio è di legalizzare l'evasione e indebolire il fisco.

Si è scelto di allentare controlli e verifiche, invece di investire seriamente nell'accertamento, nella riscossione e nella trasparenza dei flussi fiscali.

Le parti sociali non sono state coinvolte in modo sostanziale, e il confronto parlamentare è stato spesso ridotto a una formalità. Il sindacato ha espresso forte preoccupazione per l'impatto sociale della riforma, denunciando un'impostazione favorevole ai redditi più alti, alle imprese e ai soggetti già forti, a discapito di lavoratori dipendenti e pensionati, i quali – per esempio – nel solo 2024 hanno subito un drenaggio fiscale di oltre 25 miliardi.

La riforma fiscale del Governo si presenta come un'operazione ideologica: punta a semplificare e a ridurre il prelievo, ma lo fa a vantaggio di pochi e senza incidere sui nodi strutturali (evasione, iniquità, erosione della base imponibile). È una riforma che sotto la superficie della "modernizzazione", conferma un modello fiscale regressivo e poco solidale, allontanando il sistema tributario italiano dalla sua funzione redistributiva e costituzionale, e mettendo ancora più a rischio un welfare che sta diventando sempre meno pubblico e universalistico.

In questo modo si mettono in discussione fondamentali diritti di cittadinanza, a partire dal diritto alla salute e all'istruzione, che diventano sempre meno esigibili a causa dei drammatici tagli e definanziamenti determinati dal ritorno delle politiche di austerità, avallate dall'Esecutivo in Consiglio europeo e applicate nel modo peggiore con l'approvazione del PSB (Piano Strutturale di Bilancio) e dell'ultima Legge di Bilancio, che rappresenta solo l'antipasto di quanto accadrà nei prossimi anni.

La riforma fiscale

La Legge 111 del 2023, conosciuta come “legge delega per la riforma fiscale”, conferisce al Governo il mandato di riordinare e semplificare il sistema tributario italiano. I suoi articoli disciplinano le materie oggetto degli interventi legislativi previsti dalla riforma.

Norma Legge 111/2023	Decreto legislativo	Sintesi	Contenuti
Art. 1. Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione ✓ delega al Governo per riformare l'intero sistema tributario tramite decreti legislativi entro 24 mesi dall'entrata in vigore	D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81	Il Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, nell'ambito della riforma fiscale	Approfondimento Memoria
Art. 2. Principi generali del diritto tributario nazionale Il Governo osserva i seguenti principi generali del diritto tributario nazionale nell'esercizio della delega: ✓ progressività, ✓ equità, ✓ riduzione del carico fiscale (famiglie, giovani, disabili), ✓ digitalizzazione, ✓ contrasto a evasione/elusione	Non ancora disciplinato		
Art. 3. Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale	D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 D.M. 1 luglio 2024	Il Decreto Legislativo attua la riforma fiscale internazionale, con l'obiettivo di prevenire l'elusione fiscale e il trasferimento di profitti verso paesi a fiscalità	Approfondimento Memoria

Norma Legge 111/2023	Decreto legislativo	Sintesi	Contenuti
Il Governo osserva i seguenti principi generali del diritto tributario europeo e internazionale nell'esercizio della delega: ✓ adeguare la normativa italiana a standard europei e internazionali (OCSE, BEPS), convenzioni contro la doppia imposizione		agevolata. Introduce nuove norme sulla residenza fiscale, regime degli impatriati, e recepisce la direttiva sulla "Global Minimum Tax" per le grandi imprese	
Art. 4. Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente Revisione dello Statuto del contribuente attraverso: ✓ rafforzamento motivazione atti, ✓ certezza, ✓ legittimo affidamento, ✓ disciplina dell'interpello	D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219	Modifiche alla legge 212/2000 "Statuto del contribuente" con inserimento di garanzie e contraddittorio con Agenzia	Approfondimento Memoria
Art. 5. Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche Il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici: ✓ riduzione graduale delle aliquote IRPEF verso un'aliquota unica, nel rispetto della progressività, ✓ riorganizzazione di deduzioni, scaglioni, detrazioni e crediti d'imposta, con particolare attenzione a: • famiglie numerose o con disabili • spese per figli, • casa, salute, istruzione, previdenza complementare,	D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 Vedi, anche, l'art. 2-bis, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143	Modifica aliquote e scaglioni per il solo 2024, riduzione IRES per nuove assunzioni, abolizione ACE	Approfondimento Approfondimento Memoria

Norma Legge 111/2023	Decreto legislativo	Sintesi	Contenuti
• efficienza energetica, rischio sismico, rigenerazione urbana e beni culturali, • assicurazioni calamità, • giovani under-30 ✓ uniformità tra redditi di lavoro dipendente/pensione, possibilità di dedurre spese a forfait ✓ tassazione agevolata su straordinari e tredicesime, ✓ inclusione nel reddito degli oneri finanziari e armonizzazione della tassazione delle rendite finanziarie			
Art. 6. Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti Nell'esercizio della delega il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi sui redditi delle società e degli enti: ✓ riduzione aliquota IRES, ✓ in alternativa, prevedere la possibilità di fruire di incentivi fiscali, ✓ razionalizzazione e semplificazione dei valori fiscali, ✓ revisione disciplina della deducibilità degli interessi passivi, ✓ riordino del regime di compensazione delle perdite ed anche dei conferimenti di azienda,	D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192	Il decreto legislativo mira a garantire una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche con riferimento all'IRPEF, delle società e degli enti con riferimento all'Ires	Approfondimento Memoria

Norma Legge 111/2023	Decreto legislativo	Sintesi	Contenuti
✓ previsione di un regime speciale in caso di passaggio di beni dall'attività commerciale e non commerciale, ✓ razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere			
Art. 7. Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto	Non ancora disciplinato		
Art. 8. Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive	Non ancora disciplinato		
Art. 9. Ulteriori principi e criteri direttivi	Non ancora disciplinato		
Art. 10. Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA Il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione delle seguenti imposte indirette: ✓ registro, ✓ successioni, ✓ donazioni, ✓ bollo	D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139	Vengono introdotte disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA	Approfondimento Memoria

Norma Legge 111/2023	Decreto legislativo	Sintesi	Contenuti
Art. 11. Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale Il Governo osserva i seguenti principi e criteri per la revisione della disciplina doganale: ✓ telematizzazione, ✓ sportello unico, ✓ controlli e riscossione	D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141	Riordino sistema delle dogane	Approfondimento Memoria
Art. 12. Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi Il Governo osserva i seguenti principi e criteri per la revisione delle disposizioni in materia di accise: ✓ rimodulazione ambientale, ✓ promozione rinnovabili, ✓ revisione agevolazioni, ✓ semplificazione adempimenti amministrativi, ✓ rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta al consumo su prodotti specifici	D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43	Revisionate le disposizioni in materia di accise e di altre imposte indirette che gravano sulla produzione e sui consumi	Approfondimento Memoria
Art. 13. Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale Il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la realizzazione del federalismo fiscale regionale:	Atto del Governo n.276 del 24 giugno 2025	L'atto 276/2025 risponde all'art. 13 della legge delega 111/2023, delineando un quadro di revisione delle normative su tributi regionali e locali	

Norma Legge 111/2023	Decreto legislativo	Sintesi	Contenuti
✓ revisione dei meccanismi di finanziamento, ✓ compartecipazione all'IVA, ✓ criteri per l'attribuzione, ✓ ridefinizione dei tributi regionali		Attualmente, è in discussione in Parlamento, con istruttorie in corso da parte delle Commissioni Finanze e Bilancio (scadenza 18 luglio 2025).	
Art. 14. Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province Il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la realizzazione del federalismo fiscale regionale: ✓ mantenimento della progressività fiscale, ✓ rafforzamento dell'autonomia finanziaria, ✓ razionalizzazione dei tributi locali, ✓ semplificazione degli adempimenti dichiarativi, ✓ cooperazione tra Stato ed enti locali, ✓ revisione del sistema sanzionatorio.	Atto del Governo n.276 del 24 giugno 2025	Lo schema 276/2025 introduce tributi propri, meccanismi di compartecipazione e strumenti digitali per semplificare e rendere più efficiente il sistema tributario degli enti locali. Attualmente, è in discussione in Parlamento, con istruttorie in corso da parte delle Commissioni Finanze e Bilancio (scadenza 18 luglio 2025).	
Art. 15. Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici Il Governo è delegato ad attuare il riordino delle disposizioni rispettando i seguenti principi e criteri direttivi: ✓ tutela dei soggetti attraverso: • diminuzione dei limiti di giocata e vincita, • obbligo di formazione continua dei gestori,	D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41	Il D.Lgs riordina il settore, definisce le modalità per autorizzazioni e lotta al gioco illegale	Approfondimento Memoria

Norma Legge 111/2023	Decreto legislativo	Sintesi	Contenuti
• rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, • caratteristiche minime delle sale, ✓ misure anti-riciclaggio, ✓ rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo o partecipano al capitale della società			
Art. 16. Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi Il Governo osserva i seguenti principi e criteri per la revisione generale degli adempimenti tributari: ✓ accertamento, ✓ adesione, ✓ riscossione, ✓ semplificazione, ✓ incentivazione con sistemi premiali l'utilizzo della precompilata, ✓ rimborsi e digitalizzazione	D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43	Semplificazione degli oneri, riduzione delle scadenze, nuove soglie per i visti di conformità Revisionate le disposizioni in materia di accise e di altre imposte indirette che gravano sulla produzione e sui consumi	Approfondimento Approfondimento Memoria
Art. 17. Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i seguenti principi e criteri per l'attività di accertamento: ✓ adempimento collaborativo,	D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221 D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108	Riduzione delle soglie minime di ricavi per accedere all'Istituto dell'adempimento collaborativo Garanzie per verbali di contestazione, dialogo tra amministrazioni, istituzione del concordato preventivo biennale	Approfondimento Approfondimento Memoria

Norma Legge 111/2023	Decreto legislativo	Sintesi	Contenuti
✓ strumenti premiali, ✓ contraddittorio tra Fisco e contribuente		Il decreto legislativo correttivo, costituito da otto articoli, oltre a modificare tre diversi decreti legislativi attuativi della delega fiscale sull'adempimento collaborativo, sugli adempimenti tributari e in materia di concordato preventivo biennale, contiene una serie di interventi che riguardano la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche e la scadenza del termine di pagamento della rata della "Rottamazione-quater"	
Art. 18. Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione Il Governo osserva i seguenti principi e criteri per la revisione del sistema nazionale della riscossione: ✓ incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione, ✓ pianificazione annuale, ✓ discarico automatico delle quote non rimosse, ✓ tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta, ✓ disciplina transitoria, ✓ revisione della disciplina delle responsabilità dell'agente della riscossione, ✓ semplificazione rimborsi,	D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110	Discarico automatico delle cartelle al 31/12 del quinto anno. Possibilità di rateazione fino a 108 rate su semplice richiesta del contribuente anche non documentata	Approfondimento Memoria

Norma Legge 111/2023	Decreto legislativo	Sintesi	Contenuti
✓ autotutela amministrativa			
Art. 19. Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri: ✓ informatizzazione, ✓ deflazione delle liti, ✓ divieto nuovi documenti in gradi successivi, ✓ accesso pubblico sentenze	D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220	Istituti di deflazione del contenzioso prima dell'accesso al giudizio	Approfondimento Memoria
Art. 20. Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri: ✓ coordinamento fra sanzioni, ✓ tutela contributivo (es. compensazioni indebite), ✓ nuovi reati (tabacchi, dogane)	D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141	Le nuove disposizioni modificano la disciplina prevista per i reati in tema di imposte sui redditi e Iva, il sistema delle sanzioni tributarie non penali delle imposte dirette, Iva e riscossione dei tributi e in tema di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie Riordino sistema delle dogane	Approfondimento Approfondimento Memoria
Art. 21. Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario comma 1	D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33		

Norma Legge 111/2023	Decreto legislativo	Sintesi	Contenuti
	D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173	Il nuovo testo unico si compone di 102 articoli ed è suddiviso, in 3 parti, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di sanzioni amministrative (parte I), penali (parte II) e finali (parte III). La parte I è a sua volta suddivisa in 6 Titoli che individuano le sanzioni amministrative applicabili per materia: violazione di norme tributarie (Titolo I), imposte sui redditi e IVA (Titolo II), riscossione (Titolo III), imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative (Titolo IV), tributi erariali minori (Titolo V) e altre sanzioni (Titolo VI)	
	D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174	Il nuovo testo unico è composto da 100 articoli suddivisi in 10 Titoli. Ogni Titolo è dedicato a uno specifico tributo. Dalle imposte in materia di assicurazioni private, sugli intrattenimenti, sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, sul valore degli immobili all'estero (IVIE), sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax), l'abbonamento alle radioaudizioni, sui servizi digitali,	

Norma Legge 111/2023	Decreto legislativo	Sintesi	Contenuti
		le concessioni governative, i diritti speciali.	
	D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175	Il nuovo testo unico si compone di 131 articoli ed è suddiviso in tre parti: la prima parte dedicata all'ordinamento della giurisdizione tributaria, la seconda parte dedicata alle disposizioni sul processo tributario e la terza parte alle disposizioni finali	
	D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33	Il nuovo Testo Unico è composto da 243 articoli e due allegati ed è suddiviso in tre parti: la prima parte dedicata ai versamenti e alla riscossione; la seconda parte al funzionamento del servizio nazionale della riscossione; la terza parte contiene invece disposizioni transitorie e finali	

Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81 – Decreto correttivo bis

Il **Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81**, conosciuto come *decreto correttivo bis*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025, introduce una serie di modifiche e integrazioni in materia fiscale e tributaria. Il provvedimento interviene su più ambiti: dagli adempimenti tributari al concordato preventivo biennale, fino alla giustizia tributaria e al sistema sanzionatorio.

Per quanto riguarda gli **adempimenti tributari**, il decreto prevede diverse semplificazioni e proroghe. Tra le più rilevanti, si segnala la proroga dell'utilizzo dei vecchi coefficienti di redditività per i contribuenti in regime forfettario, mantenendo la classificazione ATECO 2007, in attesa dell'elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025. Inoltre, a partire dal 2026, viene rinviato al 30 aprile il termine per l'invio delle certificazioni uniche (CU) dei lavoratori autonomi, mentre la dichiarazione IVA precompilata sarà resa disponibile alle partite IVA non più dal 30 aprile ma dal 20 maggio. Sempre in ottica di semplificazione, è stata prevista la trasmissione **annuale** (e non più semestrale) delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria a partire dai dati del 2025. Infine, per i soggetti forfettari che effettuano acquisti intracomunitari, l'IVA dovuta con il meccanismo dell'inversione contabile dovrà essere versata entro il 16 del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.

Nel campo del **concordato preventivo biennale (CPB)**, le novità sono di particolare rilievo. A partire dal 1° gennaio 2025, i contribuenti in regime forfettario non potranno più aderire al concordato, anche qualora soddisfino i requisiti precedentemente previsti. Per tutti gli altri soggetti, viene introdotta una nuova disciplina che limita l'accesso e rende più rigoroso il meccanismo. In particolare, se il reddito effettivo dell'anno precedente risulta superiore di oltre 85.000 euro rispetto a quello concordato, sulla parte eccedente si applicano le aliquote ordinarie: 43% per l'IRPEF e 24% per l'IRES. Inoltre, si introducono nuove cause di esclusione e cessazione per coloro che partecipano a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al CPB. Il decreto chiarisce anche che, tra le operazioni di conferimento rilevanti per l'esclusione, rientrano solo quelle che hanno a oggetto un'intera azienda o un suo ramo. È stata infine prorogata al 30 settembre (anziché 31 luglio) la scadenza per aderire al CPB. Per i soggetti con elevata affidabilità fiscale, valutata attraverso gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), viene introdotto un tetto alla proposta di reddito concordabile: +10% rispetto all'anno precedente per chi ha punteggio 10, +15% per chi ha un punteggio tra 9 e 9,99, e +25% per punteggi tra 8 e 8,99.

Sul fronte della **giustizia tributaria**, il decreto correttivo bis interviene sul Testo unico della giustizia tributaria (D. Lgs. 175/2024) per favorire la digitalizzazione del processo. Tra le misure principali, si segnala che i difensori dovranno attestare la conformità dei documenti al "documento analogico detenuto dal difensore", non più all'"originale". Inoltre, viene esteso l'uso della posta elettronica certificata (PEC) anche alle notifiche nei giudizi di ottemperanza, e viene prevista la possibilità per il Presidente della Corte tributaria di leggere immediatamente il dispositivo in udienza.

Infine, in materia di **sistema sanzionatorio tributario**, il decreto modifica diverse norme, tra cui l'Allegato 1 al D. Lgs. 141/2024, ridefinendo le sanzioni relative a violazioni doganali e accise. Si estende inoltre l'applicazione del ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti. Altre novità riguardano l'introduzione di una sanzione minima per ogni singola violazione in materia di imposta di registro, la revisione del procedimento di accertamento con adesione, e le nuove disposizioni per il recupero di aiuti di Stato fiscali: in questi casi, gli atti dovranno essere notificati entro l'ottavo anno successivo alla fruizione dell'aiuto o alla dichiarazione, a pena di decadenza.

D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 – Fiscalità internazionale

Il D.Lgs fiscalità internazionale introduce norme per la revisione della residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti. Per le persone fisiche, la residenza sarà determinata principalmente dalla presenza fisica e dalle relazioni personali nel territorio dello Stato. Per società ed enti, i criteri includono la sede legale e la gestione ordinaria. Questa revisione sarà effettuata "in conformità alle prassi internazionali e alle convenzioni per evitare doppie imposizioni", ma con lo scopo di limitare i comportamenti elusivi.

Viene inoltre definito il quadro entro cui andranno ad inserirsi i diversi incentivi fiscali per le imprese già previsti nella Legge Delega 111/2023 affinché non siano considerati contrari al diritto dell'Unione Europea (UE).

Nello stesso D.Lgs è prevista, peraltro, una deduzione del 50% della base imponibile IRAP per 5 anni destinata alle imprese trasferite in Italia e precedentemente aventi sede in un paese estero, diverso da uno Stato appartenente all'UE o allo Spazio economico europeo.

Viene introdotto un nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, con un abbattimento fiscale del 50% su redditi fino a 600.000 euro, condizionato a diversi requisiti, tra cui la residenza fiscale in Italia per almeno cinque anni e l'attività lavorativa principale nel territorio italiano.

La direttiva UE 2022/2523 è recepita con l'introduzione di un'imposta minima nazionale per gruppi multinazionali, con sanzioni per la violazione. Il "Pillar 2" dell'OCSE/G20 stabilisce una tassazione minima globale effettiva del 15% per grandi gruppi d'impresa, promuovendo la parità concorrenziale e frenando la concorrenza fiscale.

Questo decreto, nei fatti, introduce comunque un ulteriore incentivo alle imprese, continuando a seguire quella idea per cui le imprese devono essere attratte nel nostro paese da sconti fiscali e riduzioni dei costi più che da investimenti sulle infrastrutture (materiali ed immateriali), sulla formazione, sul coordinamento delle politiche industriali pubbliche e private, con una visione degna di un paradiso fiscale. La stessa global minimum tax è assai lungi dall'esser definita, visto che il dibattito internazionale ancora non ha risolto il tema del significato dell'espressione "tassazione effettiva", con particolare riferimento a quali deduzioni, crediti d'imposta e/o incentivi fiscali debbano essere ricompresi nella definizione. Ci sentiamo di segnalare, inoltre, il rischio che la soglia minima del 15% diventi un obiettivo dei paesi che

attualmente hanno una corporate tax (che in Italia si chiama IRES, attualmente con aliquota al 24%) ad un livello più alto. Non sembra essere casuale, infatti, che il Governo abbia previsto, nella Legge Delega, una riduzione dell'imposta coincidente con l'aliquota del 15% per alcune voci del bilancio delle imprese.

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 - “Modifiche allo Statuto del Contribuente”

Il D.Lgs, che modifica lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) rafforza innanzitutto i limiti all'efficacia temporale delle norme tributarie, confermando il principio di non retroattività, e specifica che le modifiche per i tributi periodici si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica.

Introduce il "principio del contraddittorio" tra Amministrazione e contribuente, rendendolo un passaggio obbligatorio nei casi di provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, e stabilendo procedura, requisiti e termini. Richiede la motivazione "a pena di annullabilità" per i provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria, con indicazione dettagliata dei presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche. Esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche "per relationem" (ovvero che faccia riferimento a documenti diversi dal provvedimento) e stabilisce che gli atti di riscossione debbano includere i criteri di calcolo degli interessi.

Il testo, inoltre:

- ridefinisce i concetti di annullabilità, nullità, irregolarità e inesistenza degli atti amministrativi;
- estende l'obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria alle scritture contabili, limitandone l'utilizzabilità all'Amministrazione finanziaria dopo un decennio;
- introduce il principio del *ne bis in idem*, consentendo all'Amministrazione di esercitare l'azione accertativa una sola volta per ogni tributo in ogni periodo d'imposta;
- vieta esplicitamente la divulgazione dei dati dei contribuenti acquisiti attraverso l'interoperabilità con altre banche dati;
- prevede la revisione dell'interpello con l'introduzione di un contributo, e identifica i documenti di prassi per supportare i contribuenti nell'applicazione delle norme tributarie;
- istituisce il Garante Nazionale del Contribuente con funzioni ampliate rispetto al Garante attuale.

Il D.Lgs introduce una serie di garanzie per il contribuente, le quali in sé sono anche corrette, ma che dovrebbero essere accompagnate da un investimento in risorse umane e organizzative di tutte le parti coinvolte nella definizione e nella riscossione dei tributi (Agenzie, Guardia di Finanza, Inps, Inail...). Utile sarebbe anche la valorizzazione del ruolo dei CAF, che hanno negli anni dimostrato di essere un valido strumento di semplificazione, trasparenza e telematizzazione. Questo incremento delle tutele deve andare di pari passo con una verifica in tempo reale dei flussi di entrata ed uscita, del magazzino, del reddito, del patrimonio delle imprese e dei contribuenti, in modo che si riesca a recuperare l'immensa mole di imposte evase in Italia.

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 - Irpef Ires

Il D.Lgs prevede, all'articolo 1, la riduzione degli scaglioni IRPEF, con l'accorpamento del secondo scaglione (quello al 25% da applicarsi ai redditi da 15.000 a 28.000 euro) nel primo scaglione, quello assoggettato ad aliquota del 23%.

La nuova progressione per aliquote e scaglioni prevista dall'articolo 11 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) muterà come mostrato nelle seguenti tabelle:

IRPEF 2023

Reddito annuo (euro)	
da 0 a 15.000	23%
da 15.000 a 28.000	25%
da 28.000 a 50.000	35%
Oltre i 50.000	43%

IRPEF 2024

Reddito annuo (euro)	
da 0 a 28.000	23%
da 28.000 a 50.000	35%
Oltre i 50.000	43%

Il testo della norma specifica che questo cambiamento è previsto per il solo 2024. Quindi il primo passo di questa Riforma fiscale, che nelle descrizioni del Governo doveva essere “epocale”, è previsto essere in vigore esclusivamente per un anno, lasciando poi l'onere del rinnovo e della eventuale stabilizzazione (o superamento per arrivare alla *flat tax* come previsto dalla Delega) alla successiva Legge Bilancio, LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207.

Poiché da diverse fonti, incluso il Sindacato, si è fatto notare come questa modifica delle aliquote avrebbe trascurato totalmente quanti, con redditi inferiori a 15.000 euro annui, già erano destinatari di una aliquota al 23%, nel testo definitivo è rientrata una ulteriore norma che aumenta di 75 euro annui la detrazione per lavoro dipendente per questa fascia di reddito. Tale incremento è accompagnato da una sorta di clausola di salvaguardia che impedisce, per questi contribuenti, la contemporanea riduzione del trattamento integrativo (ex “Bonus 100 euro”). Tale incremento della detrazione, peraltro di importo molto ridotto (5,77 euro al mese) non spetta ai titolari di pensione fino a 15.000 euro di reddito complessivo, i quali, quindi, non trarranno alcun beneficio da questo provvedimento. Per memoria, parliamo di circa 5,6 milioni di pensionati.

Nella tabella riportiamo i benefici mensili derivanti dalla riduzione delle imposte/incremento della detrazione. Come si può notare, sono di importo scarso, e dall'andamento regressivo.

Retribuzione annua lorda	Retribuzione mensile lorda	Vantaggio per riforma IRPEF
10.000,00 €	769,23 €	5,77 €*
15.000,00 €	1.153,85 €	5,77 €*
20.000,00 €	1.538,46 €	7,69 €
25.000,00 €	1.923,08 €	15,38 €
28.000,00 €	2.153,85 €	20,00 €
30.000,00 €	2.307,69 €	20,00 €
35.000,00 €	2.692,31 €	20,00 €
40.000,00 €	3.076,92 €	20,00 €
45.000,00 €	3.461,54 €	20,00 €
50.000,00 €	3.846,15 €	20,00 €
50.001,00 €	3.846,23 €	0,00** €

*il beneficio è appannaggio dei soli lavoratori dipendenti

**Beneficio azzerato nella quasi totalità dei casi a seguito della riduzione di 260 euro degli oneri detraibili

Per evitare che la riduzione d'imposta finisse per essere a vantaggio soprattutto dei redditi più elevati, come diverse forze politiche e sociali hanno fatto notare dopo le prime indiscrezioni, nello stesso Decreto all'articolo 2 è previsto un taglio di 260 euro alla detrazione complessivamente spettante in relazione ad alcuni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro al netto della casa d'abitazione. In particolare, si parla degli oneri detraibili al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15 comma 1.1 del TUIR, delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS, iniziative umanitarie religiose o laiche, le erogazioni liberali in favore dei partiti politici o a favore degli enti del terzo settore e i premi di assicurazione per il rischio eventi calamitosi. Dai dati del Dipartimento delle Finanze si può notare come, in media, i contribuenti con reddito complessivo oltre i 50.000 euro presentino importi superiori a 260 euro annui per questo tipo di detrazioni. Tuttavia, ovviamente, la media non si adatta a ogni singolo caso e non è quindi escluso che il taglio delle imposte finisca per essere percepito anche da contribuenti con redditi superiori alla soglia.

A seguito delle modifiche della struttura di aliquote e scaglioni, l'articolo 3 indica che Regioni e Comuni dovranno adeguare l'articolazione dei propri tributi locali, rispettivamente entro il 15 aprile 2024 ed entro l'approvazione del Bilancio di previsione.

All'articolo 4 si introduce, per il solo 2024, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, nella misura del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale a condizione che il numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2024 sia superiore a quello del 2023. La deduzione è ulteriormente maggiorata laddove il nuovo assunto appartenga ad una categoria “meritevole di maggior tutela” indicata nell'allegato 1 alla legge, ovvero lavoratori molto svantaggiati, disabili, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari, detenuti ammessi alle misure alternative, donne con almeno due figli, donne vittime di violenza, NEET, lavoratori con sede di lavoro situata in zone con PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE27, beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC) che non abbiano i requisiti per l'Assegno di Inclusione (ADI).

Infine, l'articolo 5 abroga l'ACE (*“Allowance for Corporate Equity”*, in italiano “Aiuto alla Crescita Economica”), ovvero l'incentivo fiscale alla capitalizzazione delle imprese finalizzato a rendere neutrale la scelta tra investimento con capitale proprio o attraverso finanziamento.

In merito a questo D.Lgs, esso è stato sottoposto al parere (non vincolante) del Parlamento, il quale ha inviato alle parti sociali una richiesta di commento scritto. Alleghiamo, di seguito, il commento CGIL al provvedimento, unico contributo istituzionale che ci è stato richiesto.

Memoria CGIL su:

Atto del Governo n. 88 (Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi)

Roma, 27/11/2023

In merito allo schema di decreto in parola, teniamo a sottolineare innanzitutto che non giudichiamo la richiesta di un parere scritto sufficiente a definire il ruolo delle parti sociali come parte di un confronto sui temi fiscali. Pur rispettando le prerogative del Governo, crediamo sarebbe stata necessaria la partecipazione, anche in sede di Commissioni, della rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati che, ricordiamo, rappresentano 37,1 milioni di contribuenti sul totale di 41,5 milioni.

Articolo 1

Come prima considerazione crediamo che una riforma dell'Irpef non possa essere prevista per il solo 2024. Pur comprendendo le ragioni di questa scelta, la consideriamo indizio di un percorso che non vuole effettivamente produrre una nuova Irpef più adatta al contesto attuale, ed invece ci appare più una mossa tattica finalizzata a produrre un risultato “spendibile” a prescindere dalla razionalità o meno dell'architettura prodotta.

La mancanza di una prospettiva volta a superare i limiti di una normativa vecchia di 50 anni si individua soprattutto laddove non viene sanato il principale *vulnus* dell'attuale Irpef. Come descritto dalla grandissima parte degli studiosi, infatti, esso risiede nella progressiva erosione della base imponibile sofferta negli anni dall'imposta personale. Si veda, da ultima, la relazione CNEL redatta nel 2021 da scienziati e giuristi di chiarissima fama che sostiene che l'erosione delle basi imponibili “[mina] l'equità orizzontale e quindi anche quella verticale”.

Qualunque azione su aliquote, scaglioni, detrazioni o spese fiscali, quindi, non sarà mai sufficiente a restituire una equità “costituzionale” all'Irpef, ormai unica imposta a contribuire a quella progressività prescritta dall'articolo 53 della nostra Carta.

Limitare le azioni riformatrici alla sola Irpef, per come è ora, significa non volere applicare la progressività a una serie ormai sterminata di redditi, destinata, a rigor di delega, ad essere addirittura ampliata. In questo senso manca anche solo una volontà di razionalizzazione attraverso una imposta duale, e si mantiene un sistema di imposizione “alla carta” per i contribuenti che se lo possono permettere, contribuenti in genere diversi dai percettori di redditi da lavoro e da pensione.

Per tacere ovviamente del tema dell'imposizione sul patrimonio e sui suoi passaggi tra vivi o in eredità, che non è oggetto di questa disamina né lo sarà nel prossimo futuro, mancando totalmente, la sua riorganizzazione, dalle finalità della legge 111/2023.

Nel merito, la riduzione del numero di scaglioni e l'unificazione del secondo nel primo, va nella direzione opposta a quanto richiesto dal sindacato, anche unitariamente, in diverse audizioni e momenti di confronto. Il sindacato crede che sia necessario “*ridisegnare un prelievo che, sulla nuova e più ampia base imponibile, si caratterizzi per equità e progressività*”, e la riduzione del numero di scaglioni va invece nella direzione opposta. In particolare, la CGIL ritiene che vi sia spazio per inserire ulteriori aliquote superiori al 43% destinate a redditi superiori a 50.000 euro, soglia che non può certo rappresentare un livello di ricchezza tale da meritare l'aliquota massima.

Tra gli obiettivi sarebbe anche condivisibile l'attenzione ai redditi medi (dai 28.000 ai 50.000, principali beneficiari del progetto della nuova Irpef), tuttavia la CGIL crede che non possa essere il fisco né l'unico né il principale strumento d'azione. Il fisco può essere solo complemento di politiche dei redditi che devono partire innanzitutto dai rinnovi dei contratti nazionali di lavoro ed essere accompagnate dalla effettiva esigibilità dei diritti sociali e di cittadinanza previsti dalla nostra Costituzione che solamente un forte sistema di welfare pubblico e universale può garantire. E anche da questo punto di vista, l'indirizzo delle politiche fiscali del Governo, che emerge dalla delega fiscale ma anche dalle scelte contenute nella legge di bilancio in discussione, va nella direzione di ridurre le risorse necessarie a finanziare il sistema pubblico dei servizi.

In questo quadro, anche il vantaggio massimo derivante dall'applicazione delle nuove aliquote, pari a 20 euro mensili, finisce per diventare un beneficio trascurabile e dagli effetti pressoché nulli sulla domanda aggregata. Il tutto, ovviamente, al netto dei possibili incrementi delle addizionali locali derivanti dalla riduzione dei finanziamenti a Regioni ed Enti locali prevista in legge di bilancio, che potrebbe annullare il risparmio d'imposta o addirittura, in alcune realtà, sopravanzarlo. Addizionali che, ricordiamo, non si applicano alle rendite finanziarie né immobiliari, né ai redditi in regime forfetario, né ai redditi diversi e finiscono per pesare unicamente sui redditi fissi da lavoro e da pensione.

Articolo 2

In merito al taglio delle tax expenditures, crediamo che questa parte del provvedimento, lungi dall'essere la riorganizzazione necessaria, finisca per costituire esclusivamente un espediente tecnico per ridurre la platea dei beneficiari della riforma delle aliquote.

C'è in effetti la necessità di rivedere le tax expenditures, ed il tema è rilevato da lunga data se addirittura Vanoni, il 5 luglio 1949, dichiarò in Parlamento *“Spesse volte ho la sensazione che una esenzione, in questo nostro beato paese, (...) non si rifiuti a nessuno”*.

Ciò premesso, il taglio di 260 euro, esattamente la cifra corrispondente con il taglio annuo delle imposte derivante dalla riforma delle aliquote, è positivo che si applichi solo oltre i 50.000 euro di reddito annui, ma sconta uno dei principali limiti della Delega 111/2023, ovvero la volontà di non incrementare le imposte a nessun contribuente. Ebbene, non crediamo sia possibile una riforma organica del prelievo fiscale se è questo uno dei principi su cui essa è informata.

Articolo 4

Per quanto riguarda l'incremento della deduzione per il costo del lavoro ai fini di incrementare l'occupazione, la CGIL crede che questo tipo di interventi possa aver senso esclusivamente se accompagna il dispiegarsi di politiche industriali e di una strategia di investimenti pubblici che, anche attivando investimenti privati, puntino ad innovare la struttura produttiva del nostro paese, indirizzando e accompagnando le grandi transizioni in atto.

Solo in questo modo, ed eliminando le forme contrattuali più precarie, si può creare lavoro stabile e di qualità.

In mancanza di tali elementi, gli incentivi generalizzati non produrranno che risultati modesti, col rischio addirittura di effetti negativi sui salari, come dimostra anche la recente [analisi](#) del XXII Rapporto annuale INPS (Di Porto e Naticchioni, 2023 su [lavoce.info](#)).

Considerazioni finali

In conclusione, il nostro giudizio negativo sul provvedimento in questione dipende in prima battuta dalle valutazioni fortemente critiche che abbiamo già avuto modo di esprimere, unitariamente con CISL e UIL, sull'impianto della delega fiscale (4 maggio 2023, [audizione](#) presso Commissione Finanze della Camera dei deputati) che prevede una serie di interventi non condivisibili e un'architettura lontana dai bisogni di lavoratori, pensionati, giovani, precari.

In secondo luogo, crediamo che il contesto in cui si inseriscono i provvedimenti dello schema di D.lgs. in commento, ovvero quello delle politiche economiche e fiscali portate avanti dal Governo, renda inefficaci anche i pochi punti condivisibili del testo.

Infine, per quanto riguarda le risorse impiegate, dalla riduzione degli scaglioni Irpef derivano minori entrate per circa 4,3 miliardi. Dato lo scarso effetto che questa misura avrà sulla crescita della domanda aggregata, e visto anche il basso moltiplicatore fiscale attribuito in generale alla riduzione delle imposte, riteniamo che una mole così rilevante di risorse pubbliche avrebbe dovuto essere impiegata in strumenti maggiormente funzionali alla crescita: dalle politiche industriali agli investimenti pubblici, dalla sanità all'istruzione, dalla non autosufficienza alle politiche sociali.

Per quanto riguarda, invece, gli incentivi alle assunzioni, la loro riorganizzazione è più che compensata dalla abrogazione dell'ACE (che, tra i vari incentivi, era forse quello più funzionale rispetto all'attuale fase economica, puntando sulla capitalizzazione delle imprese, anche al fine di prevenire le ricadute dell'aumento dei tassi di interesse). Tuttavia, poiché è intenzione del Governo redistribuire tali risparmi attraverso la "mini Ires", le corrispondenti minori uscite non sono valutabili all'interno dei confini del D.lgs. in commento.

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 - Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)

La CGIL esprime forti perplessità sul contenuto del Decreto Legislativo n. 192/2024, che interviene sulla revisione del regime impositivo dei redditi, incidendo su IRPEF e IRES. Pur riconoscendo l'obiettivo dichiarato di semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale, riteniamo che le misure adottate rischino di accentuare le disuguaglianze, senza affrontare in modo strutturale l'evasione fiscale e la progressività dell'imposta sul reddito.

Per quanto riguarda i **redditi agrari**, l'intervento normativo si concentra su una ridefinizione dei redditi dominicali e agrari, modificando vari articoli del TUIR. In particolare, per gli immobili censiti al catasto fabbricati ma utilizzati per attività agricole, il reddito dominicale sarà determinato, in via transitoria, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo provinciale più elevata, aumentata del 400%, in attesa dei decreti attuativi. Il reddito agrario, invece, viene riformulato come la parte del reddito medio ordinario del terreno imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro organizzativo, secondo quanto previsto dall'art. 2135 del Codice Civile. Inoltre, è stato introdotto un meccanismo semplificato per l'aggiornamento dei dati catastali relativi a qualità e classe colturale, con l'esonero dagli obblighi di comunicazione per i proprietari i cui terreni risultino già monitorati dall'AGEA.

Nel campo dei **redditi da lavoro dipendente**, il decreto specifica nuove regole per i fondi sanitari integrativi e i fringe benefits. La deducibilità dei contributi sanitari è ammessa soltanto per quelli versati a fondi iscritti all'Anagrafe istituita con il D.M. 31 marzo 2008, escludendo qualsiasi beneficio per i fondi non registrati. In tema di fringe benefits, viene aggiornato il limite annuo di esenzione fiscale per i beni e i servizi concessi ai dipendenti, portandolo a 258,23 euro. Inoltre, si stabilisce che il valore normale di tali benefici debba essere calcolato sul prezzo medio di mercato, oppure, in assenza di riferimenti, sul costo sostenuto dal datore di lavoro.

Con riferimento ai **redditi da lavoro autonomo**, il decreto conferma il criterio analitico per la determinazione del reddito, basato sulla differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute, secondo quanto stabilito all'art. 54 del TUIR. Viene ribadito che il principio di onnicomprensività, applicabile al lavoro dipendente, non trova applicazione nel lavoro autonomo. Sono stati inoltre introdotti criteri più precisi per la deduzione dei costi collegati all'attività, compresi quelli per l'uso condiviso di immobili, mantenendo fermo il principio di cassa. Infine, la tassazione delle plusvalenze derivanti da beni strumentali, inclusi quelli in leasing, sarà effettuata solo nel momento in cui esse si realizzano effettivamente.

Per quanto concerne i **redditi d'impresa**, uno degli obiettivi principali del decreto è quello di ridurre il divario tra valori fiscali e contabili, attenuando gli effetti del cosiddetto "doppio binario". Si intende così promuovere una maggiore coerenza tra contabilità e fiscalità, anche attraverso una razionalizzazione dei criteri valutativi. Un ulteriore ambito d'intervento riguarda le operazioni straordinarie, come fusioni e

riorganizzazioni aziendali, che spesso coinvolgono soggetti sottoposti a regimi fiscali differenti. Il decreto prevede, in questi casi, l'applicazione di una normativa unificata, al fine di garantire coerenza tanto sul piano contabile quanto su quello fiscale.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 - Decreto di razionalizzazione delle imposte indirette

Il D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, contenente disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

In materia di trust, qualora il disponente o il trustee provvedano al versamento dell'imposta al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione – e dunque l'imposizione sia calcolata in base al valore dei beni al momento dell'attribuzione e alla relazione giuridica tra disponente e beneficiario – è prevista l'applicazione dell'aliquota più elevata, in assenza di franchigie, ogniqualvolta non sia possibile determinare la categoria dei beneficiari.

L'espressione categoria dei beneficiari è impiegata per chiarire che, al momento del conferimento o dell'apertura della successione, deve essere identificata la classe di parentela o affinità a cui appartengono i beneficiari, ai fini dell'applicazione del corretto regime fiscale (aliquota e franchigia), omogeneo per ciascuna classe.

In materia di dichiarazione integrativa a favore, viene estesa la possibilità di rettificare dichiarazioni contenenti errori o omissioni, al fine di far valere crediti del contribuente anche in relazione all'imposta di bollo e all'imposta sostitutiva applicabile alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, analogamente a quanto già previsto per le imposte sui redditi, l'IRAP e l'IVA.

Infine, si introduce una disposizione in base alla quale banche, intermediari finanziari, società ed enti emittenti titoli di qualsiasi natura (azioni, obbligazioni, certificati, cartelle, ecc.) possono autorizzare lo svincolo delle attività rientranti nell'asse ereditario – anche prima della presentazione della dichiarazione di successione – in presenza di beni immobili e nei limiti degli importi dovuti per il pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo.

Tale facoltà è riconosciuta quando la richiesta provenga dall'unico erede e questi sia di età non superiore a 26 anni.

D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 - Riforma della normativa doganale

Il Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024 rappresenta la riforma della normativa doganale italiana. Con questo provvedimento, il legislatore ha voluto riscrivere integralmente la disciplina nazionale in materia, superando il vecchio Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 43/1973), ormai obsoleto e non più coerente con l'evoluzione del diritto europeo. Il nuovo testo, composto da 122 articoli, ha l'obiettivo di semplificare, razionalizzare e aggiornare il sistema, rendendolo pienamente compatibile con il Codice doganale dell'Unione e le esigenze attuali del commercio internazionale.

Tra le principali novità introdotte spicca il rafforzamento del processo di digitalizzazione, attraverso l'estensione dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (SUDOCO), volto a migliorare la cooperazione tra l'Agenzia delle Dogane e le altre autorità competenti. Il decreto chiarisce anche il ruolo dell'IVA all'importazione, che viene espressamente qualificata come "diritto di confine", insieme ai dazi, alle accise e alle imposte sui monopoli, rafforzandone il presidio da parte dell'amministrazione doganale.

Un nuovo aspetto del decreto è la riforma del sistema sanzionatorio. Viene introdotta una distinzione chiara tra illecito amministrativo e illecito penale, stabilendo che, in assenza di dolo e per importi inferiori a 10.000 euro, le violazioni siano trattate come sanzioni amministrative, mentre oltre tale soglia, o in presenza di aggravanti, si configura un reato. Le sanzioni sono state rimodulate in modo più coerente, con percentuali che vanno dal 100% al 200% dei diritti evasi. Particolare attenzione è riservata al contrabbando, con nuove categorie che distinguono tra dichiarazioni omesse, infedeli o fraudolente, e con pene più severe per i tabacchi lavorati.

Il decreto interviene anche sulla disciplina delle accise, innalzando la soglia minima di sottrazione per far scattare le sanzioni penali e introducendo nuove responsabilità per gli enti. In particolare, viene estesa l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 anche ai reati doganali e in materia di accise, consentendo di colpire anche le persone giuridiche, con misure interdittive importanti nei casi più gravi.

Non sono mancate, tuttavia, critiche e dubbi applicativi, in particolare riguardo alla soglia dei 10.000 euro per l'IVA, considerata troppo bassa e facilmente superabile anche in operazioni di routine. Proprio per questo motivo, il governo ha annunciato un decreto correttivo per innalzare tale soglia e riequilibrare il sistema sanzionatorio, evitando un eccessivo aggravio per gli operatori onesti.

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 - Riforma delle accise

La riforma delle accise è avvenuta con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2025, del Decreto Legislativo n. 43/2025, che introduce una revisione del sistema delle accise. L'obiettivo principale del provvedimento è semplificare e razionalizzare gli adempimenti per gli operatori, oltre a riconoscere un trattamento premiale ai contribuenti considerati più affidabili.

Una delle novità più rilevanti è l'introduzione della figura del Soggetto obbligato accreditato, o Soac. Si tratta di un contribuente che, in base alla valutazione delle Dogane, dimostra un alto livello di affidabilità fiscale e penale. Grazie a questa qualifica, l'operatore può beneficiare di vantaggi come l'esonero totale o parziale dalle cauzioni e una significativa semplificazione delle procedure burocratiche e contabili. Per ottenere la qualifica di Soac, l'operatore deve presentare una richiesta all'Agenzia delle Dogane, che verifica il rispetto di criteri precisi legati all'affidabilità fiscale, all'organizzazione aziendale, alla solvibilità finanziaria e alla conformità alle norme fiscali. A ogni richiedente viene attribuito un punteggio numerico da zero a cento; per essere riconosciuto come Soac è necessario raggiungere almeno sessanta punti. La qualifica ha validità quadriennale e, a seconda del punteggio ottenuto, si distinguono tre livelli di affidabilità, con benefici crescenti per i livelli più alti.

Il decreto stabilisce inoltre nuove regole per il pagamento delle accise sul gas naturale e sull'energia elettrica, prevedendo che gli acconti debbano essere calcolati e versati mensilmente in base ai quantitativi effettivamente ceduti nel mese precedente. La liquidazione definitiva dell'accisa, invece, avverrà tramite una dichiarazione semestrale.

Viene anche chiarita la distinzione tra usi domestici e non domestici dei prodotti energetici: rientrano tra gli usi domestici, per esempio, il gas naturale consumato nelle abitazioni e negli uffici pubblici, così come quello distribuito alle pompe di benzina. Qualsiasi altro impiego rientra invece nella categoria degli usi non domestici.

Infine, il decreto introduce una semplificazione per gli esercenti che vendono alcolici soggetti a contrassegno e birra. A partire dal 1° gennaio 2026, sarà sufficiente presentare un'unica comunicazione di avvio attività allo Sportello unico per le attività produttive (Suap), che provvederà poi a trasmettere le informazioni all'Agenzia delle Dogane.

D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41 - Riordino del settore dei Giochi

Il nuovo decreto mira a creare un quadro normativo chiaro e uniforme per i giochi pubblici in Italia, garantendo sicurezza, trasparenza e responsabilità. Tra le principali novità vi sono misure per tutelare i minori e contrastare il gioco d'azzardo patologico, come limiti personalizzati di spesa, tempo e perdita, strumenti di autoesclusione e messaggi di avviso durante il gioco.

La gestione dei giochi sarà affidata a concessionari selezionati tramite gara pubblica, obbligati a rispettare requisiti rigorosi e a investire in campagne informative sul gioco responsabile. Saranno introdotti sistemi di monitoraggio dei comportamenti a rischio e verrà promossa la tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare riciclaggio e attività illecite.

Come si nota, il nuovo decreto sui giochi pubblici resta ancorato a un modello che continua a fare leva sul gioco come fonte di entrate fiscali. Le misure per contrastare il gioco patologico – limiti personalizzati, autoesclusione, messaggi di avviso –rischiano di essere insufficienti se non accompagnate da una riduzione concreta dell'offerta.

Affidare la gestione ai concessionari, seppur con obblighi stringenti, mantiene una logica di profitto che confligge con la tutela della salute pubblica. Le campagne sul “gioco responsabile” tendono a spostare la responsabilità sul singolo, mentre mancano interventi strutturali.

Il decreto privilegia un approccio di controllo e gestione, senza affrontare a fondo le cause sociali ed economiche del fenomeno.

D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 - Semplificazione adempimenti tributari

Il D.Lgs si occupa di semplificare e modificare le scadenze degli adempimenti fiscali, con una spinta alla telematizzazione. Il vero tema, tuttavia, è quale sia il reale incentivo e quali gli obblighi di trasmissione da parte dei contribuenti autonomi. *Se, infatti, si rallenta la telematizzazione dei flussi, ad esempio elevando il tetto massimo del contante come ha fatto il Governo, le informazioni rischiano di essere occultabili alla fonte, e di fatto definitivamente perdute e foriere di evasione lungo tutta la catena. La spinta verso la dichiarazione precompilata potrebbe essere positiva ma per molti contribuenti rischia di essere una semplificazione che comporta una riduzione del recupero d'imposta in dichiarazione, data la complessità (per certi versi necessaria) del sistema fiscale e i limiti ancora presenti nelle comunicazioni degli oneri e nell'elaborazione delle dichiarazioni.*

Nel testo si prevede la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta delle dichiarazioni IVA e IRAP, l'eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio. Inoltre, a decorrere dal 2024, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata in modo analitico, al fine di rendere più semplice l'utilizzo, l'eventuale modifica e l'invio della dichiarazione precompilata. Saranno inoltre gradualmente ampliate le categorie di contribuenti (compresi titolari di partita IVA) che potranno usufruire di questa modalità, attraverso l'efficientamento delle comunicazioni dei dati, e il rafforzamento dei servizi digitali a partire dal cassetto fiscale.

Si provvederà inoltre:

- alla riorganizzazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), con riduzione degli adempimenti, anche perché essi saranno un tassello importante del nuovo concordato preventivo biennale (vedi D.Lgs "Accertamento");
- alla modifica delle scadenze dei versamenti rateali delle imposte, con la previsione di un'ulteriore rata con scadenza 16 dicembre;
- all'ampliamento della soglia dei versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo;
- alla sospensione dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, salvo in casi di indifferibilità e urgenza, dell'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- alla modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- all'incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221 - Adempimento Collaborativo

L'adempimento collaborativo si pone l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione e contribuente per assicurare maggiore certezza sulle questioni fiscali rilevanti e mettere al riparo da una parte il contribuente rispetto all'interpretazione delle norme, e dall'altra l'Amministrazione da possibili pratiche di evasione o elusione. Si prevede, quindi, una interlocuzione costante e preventiva tra Agenzia e contribuente su elementi di fatto, inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Vi possono aderire i contribuenti di maggiori dimensioni e più strutturati, con volume d'affari o ricavi oltre il miliardo di euro e che presentino un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Essi devono quindi rendere edotta l'Agenzia sulla strategia fiscale intrapresa dall'azienda, ruoli e responsabilità nei processi, procedure, monitoraggio, relazione agli organi di gestione, ecc.

Il Decreto Legislativo per ora denominato "adempimento collaborativo" è stato approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 novembre e introduce misure per estendere tale sistema attraverso:

- accelerazione della progressiva riduzione della soglia di ricavi per essere ammessi ed estensione anche a società senza requisiti di ammissibilità, ma appartenenti a un gruppo con almeno un membro idoneo e un sistema integrato di gestione del rischio fiscale. Questa possibilità potrebbe essere un passo positivo, in quanto in questo regime è maggiore la trasparenza delle comunicazioni e dei flussi tra impresa ed Agenzia. *Il tema è che già con la fatturazione elettronica, il MEF ha certificato che i contribuenti più organizzati hanno ridotto la propensione all'evasione (c.d. tax gap). La grande massa di evasione, purtroppo, è messa in atto dalla moltitudine di contribuenti più piccoli, per i quali il Governo sta, contro ogni logica, riducendo verifiche e controlli attraverso l'estensione del regime flat tax e la partenza del concordato preventivo biennale;*
- gestione con modalità proprie del regime anche di questioni relative a periodi fiscali precedenti;
- implementazione di forme di contraddittorio più favorevoli ai contribuenti partecipanti;
- procedure semplificate per regolarizzare la posizione del contribuente seguendo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate al fine di ravvedimento operoso;
- emissione di un codice di condotta per regolare i diritti e gli obblighi di Amministrazione finanziaria e contribuenti;
- periodo transitorio di osservazione prima dell'esclusione del contribuente per violazioni non gravi (ma sarà necessario capire cosa si intende per "non gravi");
- potenziamento degli incentivi legati all'adesione, come esclusione o riduzione di sanzioni e riduzione dei termini di accertamento;
- infine, il testo interviene sul versante sanzionatorio, prevedendo che l'adozione volontaria di un efficace sistema di gestione del rischio fiscale da parte di imprese senza requisiti per adempimento collaborativo possa comportare, a determinate condizioni, la riduzione

delle sanzioni amministrative tributarie e, eventualmente, l'impunità per il reato di dichiarazione infedele. In questo senso, premettendo che è troppo presto per un giudizio articolato e definitivo, crediamo ci sia il rischio di un canale di condono permanente e preventivo.

D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 - Accertamento

Il D.Lgs Accertamento introduce la disciplina del Concordato Preventivo Biennale per autonomi, professionisti e partite Iva, includendo anche i contribuenti forfettari. Questo strumento prevede uno scambio tra Fisco e contribuente dove, accettando i redditi e il valore della produzione netto calcolati dall'Amministrazione finanziaria, il contribuente riceverà una proposta di reddito imponibile valido per i due periodi successivi d'imposta. L'Agenzia delle Entrate, quindi, formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito a partire dai dati in proprio possesso, e il contribuente potrà aderire entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Durante il biennio oggetto di concordato, i contribuenti saranno comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili, di trasmissione e dichiarativi.

Il concordato non produce effetti ai fini dell'IVA, che, in quanto imposta comunitaria, continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie.

Crediamo che il concordato preventivo biennale potrebbe presentare rischi di legalizzazione dell'evasione fiscale. *La sua efficacia dipende fortemente dalle analisi preventive effettuate.* Poiché anche la quantificazione del reddito dei due anni sarà effettuata con i criteri ISA, ai contribuenti con punteggio pari a 8 o superiore verranno presentate proposte molto simili ai redditi che hanno già dichiarato e che gli indicatori hanno già considerato congrui, al massimo con piccole variazioni. In cambio avranno una minore probabilità di accertamenti basati sulle presunzioni semplici nonché quelli sintetici e la riduzione di un anno del periodo in cui i redditi possono essere accertati. Ovvero, premialità che già sono appannaggio di tali contribuenti. Dalle linee guida appare che invece i contribuenti con punteggio ISA più basso potrebbero avere dichiarazioni corrette verso l'alto, attraverso l'utilizzo degli stessi parametri (ad esempio valore aggiunto per addetto, scorte, coperti, a seconda delle diverse attività).

La reale applicazione in sede di proposte dell'Agenzia delle Entrate ai contribuenti, e soprattutto le conseguenze della non accettazione daranno la misura di questo provvedimento. Il rischio di una resa incondizionata agli evasori fiscali è forte, anche magari con una minima emersione del nero, al fine di cristallizzare una dichiarazione ritenuta attendibile e continuare ad evadere senza neanche più la minaccia di un controllo. Del resto, con il 55% dei contribuenti ISA con voto inferiore a 8 e una propensione all'evasione dell'IRPEF su lavoro autonomo pari al 70%, risulta molto chiaro chi debbano essere i contribuenti da "attenzionare". Di certo bisognerà richiedere all'Agenzia delle Entrate una completa trasparenza delle informazioni in merito alle proposte per valutare se davvero il concordato avrà avuto reali effetti di emersione.

Ribadiamo quanto già espresso nell'incontro con il Governo sul tema: durante le fasi espansive dell'economia, potrebbe non esserci un grande clamore attorno a concordati preventivi biennali considerati troppo bassi. Viceversa, in periodi di crisi economica, è probabile che tali concordati saranno giudicati non adatti, con richieste al ribasso da parte delle associazioni di categoria.

Il D.Lgs introduce, inoltre novità in merito all'adesione ai Verbali di Constatazione:

- il contribuente può aderire al contenuto integrale del verbale entro 30 giorni dalla consegna;
- fino alla comunicazione, i termini per l'accertamento restano sospesi;
- entro 60 giorni dalla comunicazione, l'Ufficio notifica all'utente l'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- in caso di adesione, le sanzioni sono ridotte del 50%, e le somme dovute devono essere versate secondo le modalità previste, anche attraverso rateazione con interessi al saggio legale. In caso di mancato pagamento, l'Agenzia delle Entrate può iscrivere a ruolo le somme.

D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 - Riscossione

Con il Decreto Legislativo 110 del 29 luglio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto ed entrato in vigore l'8 agosto, il Governo prosegue nel percorso di attuazione della delega fiscale prevista dalla legge n. 111/2023. Il provvedimento interviene sulla riforma del sistema nazionale della riscossione, introducendo modifiche organizzative e operative rilevanti.

L'obiettivo dichiarato è quello di rendere più efficiente, trasparente e sostenibile la gestione della riscossione, anche attraverso una maggiore programmazione dell'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che opererà sulla base di una convenzione annuale con il MEF. Viene inoltre rafforzata la gestione informatizzata dei rapporti con gli enti creditori e definite le modalità di gestione delle quote affidate, comprese notifiche e flussi informativi.

Tuttavia, restano alcune criticità. La previsione del discarico automatico delle quote non riscosse entro cinque anni – salvo specifiche eccezioni – rischia di trasformarsi, se non ben regolata, in un disincentivo alla riscossione effettiva, con ripercussioni sulla credibilità del sistema e sulla giustizia fiscale. La possibilità di riaffidare i carichi agli enti creditori o di mantenerli in capo all'Agenzia solleva interrogativi sulla reale capacità delle amministrazioni locali di gestire efficacemente queste competenze.

Positiva, in linea di principio, l'introduzione di meccanismi di verifica e controllo sull'operato dell'Agenzia, così come l'istituzione di una commissione incaricata di valutare il possibile discarico dei carichi affidati tra il 2000 e il 2024. Tuttavia, sarà fondamentale che tali strumenti non si traducano in sanatorie mascherate o in un ulteriore alleggerimento dell'obbligo di contribuire in modo equo e progressivo.

Per la CGIL, una riforma della riscossione non può limitarsi alla gestione tecnica dei carichi, ma deve porsi l'obiettivo di rafforzare la capacità dello Stato di recuperare le risorse dovute, contrastando evasione ed elusione.

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 - Contenzioso tributario

Il D.Lgs "Contenzioso Tributario" prevede:

- coordinamento tra gli istituti deflativi prima della costituzione in giudizio,
- potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria, con semplificazioni normative per la digitalizzazione completa del processo;
- obbligo di usare modelli predefiniti per atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali,
- possibilità di discussione remota su richiesta di una parte, con notifica alle altre, ma mantenendo il diritto di partecipazione in presenza;
- rafforzamento del divieto di introdurre nuovi documenti nei gradi successivi al primo,
- pubblicazione e comunicazione entro termini ristretti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali,
- accelerazione della fase cautelare anche nei gradi successivi al primo.

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 - Revisione del sistema sanzionatorio tributario

Il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 29 giugno 2024. Il provvedimento è stato adottato in attuazione della riforma fiscale prevista dall'articolo 20, comma 1, della legge delega n. 111 del 2023.

Il testo del decreto si compone di sette articoli e interviene sia sul sistema delle sanzioni amministrative che su quello penale, con l'obiettivo di aggiornare e rendere più coerente la disciplina sanzionatoria in materia tributaria.

L'articolo 1 introduce disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, costituendo la base unitaria dell'intervento normativo. L'articolo 2 modifica il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che riguarda le sanzioni non penali relative alle imposte dirette, all'IVA e alla riscossione dei tributi. L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina in via generale le sanzioni amministrative per violazioni tributarie. L'articolo 4 aggiorna norme specifiche relative alle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione, sui consumi e su altri tributi indiretti. L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore di alcune disposizioni con decorrenza differita, mentre l'articolo 6 contiene le disposizioni finanziarie. L'articolo 7 stabilisce infine la data di entrata in vigore del provvedimento.

Tra le misure di maggior rilievo, il decreto prevede l'inasprimento delle pene nei casi di omesso versamento di ritenute e IVA. In particolare, è prevista la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versi ritenute certificate superiori a 150.000 euro entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Una sanzione analoga si applica anche nei casi di omesso versamento di IVA per importi superiori a 250.000 euro.

Viene inoltre introdotta una causa di non punibilità per il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti, qualora sussista una condizione di obiettiva incertezza sulla spettanza del credito stesso. Questo principio tiene conto della complessità delle norme fiscali e mira a evitare sanzioni penali nei casi di errore interpretativo in buona fede.

Un'ulteriore novità riguarda il sequestro di beni a fini di confisca: esso non viene disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, salvo che vi sia un concreto pericolo di dispersione del patrimonio da parte del contribuente.

Infine, il decreto introduce criteri di maggiore proporzionalità nella determinazione delle sanzioni amministrative, consentendo di graduare l'entità della pena in relazione alla gravità della violazione e al comportamento del trasgressore.

Roma, 29 luglio 2025